



REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 23 DEL 28-04-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI

- il DPCM del 10 aprile 2020;
- il DPCM del 26 aprile 2020;

RILEVATO che nell'ambito del territorio regionale sono presenti numerose aree boschive di proprietà privata o, comunque, in uso a privati;

CONSIDERATO

- che la legna secca presente sulle suindicate aree potrebbe essere causa di incendi e, conseguentemente, arrecare danni sia alle persone che all'ambiente;
- che tale situazione, configurando uno stato di necessità, autorizza ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020 i proprietari o detentori delle suindicate aree alla raccolta e all'asporto della legna

secca;

- che, di conseguenza, potrebbero registrarsi numerosi spostamenti sia in ambito comunale che all'esterno dei singoli comuni;

RITENUTO

- necessario, pertanto, introdurre ulteriori misure strumentali alla riduzione del rischio di contagio, al fine di evitare un'elusione delle misure introdotte con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, reiterate con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, e delle relative finalità;
- che, pertanto, le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Art. 1

1. Lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altri comuni per il raggiungimento da parte dei proprietari e dei detentori di aree boschive può essere effettuato, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 10 aprile 2020, alle seguenti condizioni:

- a. che sia finalizzato esclusivamente alla raccolta o al trasporto della legna secca;
- b. che avvenga dalle ore 7,00 alle ore 20,00;
- c. che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare.

2. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di dichiarare i dati identificativi del terreno oggetto delle attività di cui all'a lett. a) del medesimo comma e gli estremi del titolo che ne legittimano l'utilizzo.

Art. 2

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 17 maggio 2020 e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 a € 3.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 28-04-2020

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.